



Regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie giurate volontarie

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 31/01/2019

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Ambito di applicazione del coordinamento provinciale

TITOLO II

DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

Art. 4 Registro delle guardie giurate volontarie

Art. 5 Tessera di riconoscimento

Art. 6 Convenzioni

Art. 7 Responsabile organizzativo delle guardie

Art. 8 Piano annuale di attività

Art. 9 Rapporto giuridico

Art. 10 Attività di vigilanza

Art. 11 Modalità di svolgimento dei servizi

Art. 12 Doveri e norme di comportamento delle G.G.V.

TITOLO III

REQUISITI E RILASCIO DEL TITOLO

Art. 13 Modalità d'accesso e requisiti di idoneità

Art. 14 Rilascio del titolo

Art. 15 Rinnovo del titolo

Art. 16 Istruttoria

TITOLO IV

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 17 Sanzioni disciplinari

Art. 18 Commissione

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Riconoscimenti

Art. 20 Uso delle risorse della provincia

Art. 21 Norme di rinvio ed entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. La Provincia riconosce l'attività delle Guardie Giurate Volontarie (G.G.V.), promuove la valorizzazione delle forme di volontariato ed esercita il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria nell'ambito alla normativa di riferimento.
2. Le Guardie Giurate Volontarie concorrono alla protezione dell'ambiente e del patrimonio ittico e flori-faunistico, promuovono la conoscenza della normativa vigente anche per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica e provvedono, ove occorra, all'accertamento delle violazioni nei modi e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Le Guardie Giurate Volontarie collaborano con gli enti pubblici competenti per lo svolgimento di attività di vigilanza faunistico-venatoria, alieutica e offrono supporto per la gestione del territorio, in particolare a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità;

Art. 2 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità del coordinamento provinciale delle Guardie Giurate Volontarie al fine di uniformarne l'impiego sul territorio provinciale conformemente alla normativa vigente e alla deliberazione di Giunta Regionale n. 980 del 30 giugno 2008 di approvazione della direttiva alle Amministrazioni provinciali per la disciplina del coordinamento delle Guardie Volontarie.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità di rilascio del decreto di riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria venatoria e ittica ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 3 Ambito di applicazione del coordinamento provinciale

1. La Provincia, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.

2. La Provincia di Rimini, conformemente all'art. 59, comma 2 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e al punto 5, lettera a) della Delibera di Giunta Regionale n. 980 del 30 giugno 2008, affida il coordinamento delle Guardie Giurate Volontarie al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

3. L'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie è disciplinata dalla legge regionale e dalle successive direttive regionali di attuazione, nonché dal presente regolamento per quanto concerne la vigilanza ittico-venatoria svolta nell'ambito della Provincia di Rimini.

TITOLO II DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

Art. 4

Registro delle Guardie Giurate Volontarie

1. Presso il Comando della Polizia Provinciale è istituito un apposito "Registro delle Guardie Volontarie" ove, per ogni guardia volontaria iscritta, vengono annotati i dati anagrafici, gli estremi del decreto di nomina, l'associazione o il raggruppamento di appartenenza, i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti, il numero dei servizi prestati, il numero della tessera di riconoscimento, le eventuali sanzioni disciplinari subite ed eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la migliore funzionalità del Coordinamento delle guardie.

2. Il Registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato e può essere realizzato anche mediante strumenti informatici.

3. Ogni G.G.V. che intende svolgere la vigilanza sul territorio della Provincia di Rimini deve risultare regolarmente iscritta ad una associazione o ad un Raggruppamento.

Art. 5

Tessera di riconoscimento

1. La Provincia fornisce ad ogni G.G.V. un tesserino di riconoscimento, la cui validità è subordinata alla validità del decreto di nomina, il quale riporta il numero d'iscrizione nel registro, una foto tessera, i dati anagrafici, e gli estremi del decreto di nomina. Tale tessera va obbligatoriamente portata al seguito durante i servizi ed esibita nei casi previsti dal presente regolamento ed a richiesta dell'utenza.

2. La tessera di riconoscimento, unitamente al decreto in corso di validità, deve obbligatoriamente essere restituita nel caso di cessazione dell'attività e nel caso di provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione dell'attività o la revoca del decreto e in ogni caso di decadenza del decreto.

Art. 6 Convenzioni

1. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza ittico-venatoria il Comandante stipula apposita convenzione con ciascuna delle Associazioni o Raggruppamenti aventi diritto che abbiano una sede stabile nel territorio della Provincia di Rimini.

2. Condizione indispensabile per la firma della convenzione è la previa stipula da parte delle Associazioni e dei Raggruppamenti di apposita copertura assicurativa delle guardie giurate volontarie per quanto riguarda le attività programmate e regolarmente svolte. Non possono essere espletati servizi senza copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3. Le convenzioni con le Associazioni possono prevedere il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio provinciale e delle eventuali assegnazioni regionali. L'eventuale rimborso delle spese può essere attribuito alle singole Associazioni o Raggruppamenti determinando criteri che garantiscano equità di trattamento fra tutte le associazioni convenzionate o in mancanza nella misura massima calcolata secondo il seguente criterio:

BUDGET A DISPOSIZIONE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO **DIVISO PER IL NUMERO DELLE G.G.V.**
(ISCRITTE NEL REGISTRO PROVINCIALE E TITOLARI DI DECRETO VALIDO) **MOLTIPLICATO PER**
IL NUMERO DELLE G.G.V. ADERENTI A CIASCUNA ASSOCIAZIONE

4. Fatte salve le condizioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera b) della legge n. 157/1992, la convenzione può essere sottoscritta esclusivamente da:

- a) Associazioni iscritte da almeno sei mesi nel "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato" della Regione Emilia-Romagna;
- b) Sezioni provinciali, attive sul territorio provinciale di Rimini, di Associazioni Nazionali riconosciute a norma di legge;
- c) Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla Legge regionale n. 23/89.

5. La stipula della convenzione con le Associazioni e Raggruppamenti è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria. La convenzione può essere stipulata anche con gli ATC presenti in Provincia qualora intendano munirsi di proprie di Guardie Giurate Venatorie Volontarie.

6. Le Guardie Giurate volontarie munite di decreto in corso di validità appartenenti ad associazioni che non hanno stipulato o rinnovato l'apposita convenzione o le G.G.V. che non fanno più parte di associazioni convenzionate con la Provincia di Rimini non possono esercitare le loro funzioni e il decreto è sospeso d'ufficio mediante annotazione sul registro

di cui all'art. 4. Qualora la Guardia non aderisca ad un'associazione regolarmente convenzionata con la Provincia, il decreto, alla scadenza, non potrà essere rinnovato.

7. Per la corretta attuazione dei piani di controllo e della gestione ittico-faunistica, il Comandante può, se necessario, stipulare apposite convenzioni, o integrare quelle esistenti, con le associazioni di volontariato, con gli Atc, con i Comuni o loro Unioni ed eventuali altri Enti od organi interessati prevedendo, se possibile, anche eventuali rimborsi spese.

8. E' fatta salva la possibilità di stipulare convenzioni e/o specifici accordi, o integrare quelli esistenti, per concordare con le varie Associazioni ulteriori forme di collaborazione che prevedano l'impiego del personale volontario per coadiuvare la Polizia Provinciale nell'esercizio delle proprie funzioni anche nell'ambito di esigenze particolari connesse con iniziative culturali, sportive o per necessità relative ad emergenze ambientali.

9. Le Associazioni che intendono stipulare convenzioni con i comuni, aziende o altri enti per attività di vigilanza per le quali è richiesto il titolo abilitativo rilasciato dalla Provincia dovranno acquisire preventivamente il parere favorevole della Provincia di Rimini alla quale è demandato per legge il coordinamento.

Art. 7

Responsabile organizzativo delle Guardie

1. Ogni Associazione e ogni Raggruppamento provvede alla nomina, al suo interno, di un Responsabile organizzativo delle guardie incaricato di:

- a) tenere i contatti con il Comandante, o con il suo delegato, con il quale si relaziona periodicamente anche per garantire il rispetto del presente regolamento, delle disposizioni inserite in convenzione nonché per l'attuazione del piano annuale di attività;
- b) trasmettere al Comandante, o suo delegato, il calendario preventivo mensile delle attività di vigilanza entro gli ultimi 5 giorni del mese precedente e comunque, in caso di particolari esigenze, non oltre il giorno precedente a quello del servizio programmato al fine di garantire la programmazione e la predisposizione delle necessarie attività;
- c) trasmettere al Comandante, o suo delegato, entro 30 giorni dall'effettuazione del servizio, il rapporto giornaliero redatto dalla pattuglia a fine uscita e contenete una relazione sull'attività svolta;
- d) comunicare al Comandante, o suo delegato, esclusivamente in forma scritta anche via e-mail o via fax, almeno con un giorno di anticipo rispetto alla data prevista le informazioni relative all'impossibilità di svolgere l'attività di vigilanza programmata fatta salva la sussistenza di impedimenti gravi e improvvisi;
- e) relazionare senza ritardo, anche verbalmente, al Comandante, o suo delegato, ogni informazione raccolta, acquisita o di cui si è avuta conoscenza utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza.

2. Le Associazioni e/o Raggruppamenti convenzionati dopo aver nominato il Responsabile organizzativo ne trasmettono per iscritto il nominativo al Corpo di Polizia Provinciale così come comunicano eventuali variazioni.

3. Le informazioni di cui ai punti sopra indicati potranno essere comunicate anche attraverso strumenti informatici messi a disposizione dalla Provincia. Il Comandante può disporre ulteriori termini, al fine di agevolare una presenza costante della vigilanza sul territorio, ed individuare forme di relazione (incontri, riunioni periodiche, ecc.) con i Responsabili organizzativi delle guardie.

Art. 8

Piano annuale di attività

1. Il Comandante e un delegato di ognuna delle Associazioni che hanno firmato le convenzioni, entro il mese di febbraio di ogni anno predispongono un Piano Annuale di Attività nel quale sono individuate le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche, eventualmente, considerando la necessità da parte delle associazioni di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.

Art. 9

Rapporto giuridico

1. Le G.G.V. esplicano la loro attività nell'ambito del territorio provinciale a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal presente regolamento o da norme specifiche.

2. Le G.G.V. sono provviste di poteri di accertamento e di contestazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza, quando sono in servizio, conformemente alla legislazione vigente.

3. Le guardie giurate volontarie di cui al presente regolamento, quando sono in servizio e nel territorio della Provincia di Rimini, sono Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale e le guardie giurate volontarie ittiche, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

4. Ai responsabili delle associazioni o raggruppamenti convenzionati spetta garantire il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali e per la sicurezza sul lavoro di cui al Decreto legislativo n. 81/2008, per quanto di pertinenza.

Art. 10

Attività di vigilanza

1. Le attività di vigilanza, da effettuarsi all'interno del territorio provinciale, vengono svolte esclusivamente in pattuglia composta da almeno due Guardie volontarie. Non è ammessa la presenza di persone estranee ed in particolare non munite di decreto ittico o venatorio durante i controlli effettuati dalla pattuglia.

2. Al fine di garantire una adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria, ad ogni pattuglia può essere assegnata una zona di vigilanza e/o uno specifico incarico, anche tenendo conto delle proposte avanzate dal Responsabile organizzativo di ogni associazione;
3. Ogni pattuglia, al termine di ogni singolo servizio giornaliero, compila una “Rapporto giornaliero” in cui vengono annotati per esteso i fatti salienti delle operazioni compiute e di quanto accertato. Tale relazione deve essere consegnata nei modi ed entro i termini di cui all’art. 7 del presente regolamento salvo l’urgenza non ne richieda l’immediata trasmissione o sia richiesta direttamente dal Comando di Polizia Provinciale.
4. Ogni pattuglia, è dotata di un blocchetto verbali e di un prontuario sulle infrazioni i quali devono obbligatoriamente essere portati al seguito durante i servizi. Qualora tale materiale sia fornito dalla Provincia deve essere conservato con cura e restituito in caso di cessazione della G.G.V. o qualora richiesto dall’Amministrazione. Nel caso di accertamento di violazioni amministrative nelle materie di competenza, la G.G.V. redige verbali conformi alla legislazione vigente.
5. Qualora la G.G.V., nell’esercizio o a causa della propria funzione o servizio, venga a conoscenza di reati perseguibili d’ufficio, procede ai sensi degli articoli 331 e 332 del codice di procedura penale, fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del r.d. n. 1064/31 per le guardie ittiche in materia di sorveglianza sulla pesca.
6. E’ vietato durante i servizi di vigilanza venatoria o ittica svolgere contestualmente altri tipi di vigilanza volontaria (es. zoofila) anche se la guardia risulta autorizzata dalla competente autorità fatti salvi i casi di flagranza di reato di cui all’art. 382 del c.p.p.
7. Fatta salva la responsabilità penale personale delle singole G.G.V., i Presidenti delle associazioni e raggruppamenti convenzionati vigilano affinché:
 - a) sulle autovetture, distintivi o divise non compaiano denominazioni quali: polizia, corpo, comandante, e denominazioni similari e dove le stesse possano eventualmente essere apposte in quanto espressioni usate frequentemente da organismi privati al fine di caratterizzare in termini militaristici la loro organizzazione che si pongono in contrasto con la normativa vigente ed in particolare con quanto disposto agli articoli 497-bis, 497-ter e 498 del codice penale;
 - b) la denominazione dell’associazione, ove apposta, sia riportata nella sua interezza, o comunque in modo non equivoco, sulle autovetture, nei distintivi e nei capi dell’uniforme, o dove la stessa viene apposta, e con modalità che non possano indurre i terzi a convincimenti errati circa l’appartenenza di tali operatori ad enti pubblici e circa le reali funzioni dagli stessi esercitati;

Art. 11

Modalità di svolgimento dei servizi

1. Ogni G.G.V. deve garantire come minimo 60 ore di servizio annuali di attività di vigilanza in mancanza delle quali, indipendentemente da eventuali provvedimenti e/o procedimenti disciplinari in corso, il decreto non potrà essere rinnovato alla scadenza. Ogni

G.G.V. dovrà effettuare i servizi ripartendoli, preferibilmente, in maniera equa durante tutto l'arco dell'anno. Le guardie munite di decreto venatorio dovranno comunque garantire parte dei servizi nel periodo di stagione venatoria di cui all'art. 18 della legge n. 157/92.

2. In caso di mancato raggiungimento delle sessanta ore annuali, fatto salvo il procedimento disciplinare a carico della singola G.G.V., la convenzione può disporre la riduzione proporzionale dell'importo messo a disposizione dell'associazione di appartenenza per il rimborso spese, qualora previsto.

3. Nel caso di gravi e motivati impedimenti temporanei della G.G.V., comprovati da idonea documentazione, è ammesso un periodo di inattività o di attività ridotta da richiedersi per un periodo massimo non superiore ai tre anni. Superato tale periodo la G.G.V. dovrà frequentare un corso di aggiornamento, pena la revoca o il mancato rinnovo del decreto.

Art. 12

Doveri e norme di comportamento delle G.G.V.

1. Ogni guardia giurata volontaria è tenuta all'osservanza di quanto disposto da Leggi e Regolamenti nazionali, regionali e provinciali, in particolare in materia ittico venatoria e ambientale. E' inoltre tenuta ad osservare i provvedimenti e le disposizioni impartite, anche verbalmente, dal Comandante, direttamente o per il tramite del Responsabile Organizzativo.

2. Ogni guardia giurata volontaria, oltre al rispetto di quanto indicato dal presente regolamento e in convenzione, deve inoltre:

- a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo, dei colleghi e dell'utenza in genere e mantenere un contegno e un comportamento "*super partes*" sempre corretto, obiettivo ed educato in ogni circostanza evitando di scendere in discussioni;
- b) mantenere la dovuta riservatezza riguardo ai servizi di vigilanza da effettuare ed effettuati e agli atti conseguenti, rispettando la riservatezza dei terzi e quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia ed evitare discussioni, giudizi e rilievi sull'operato delle altre G.G.V. con estranei al Coordinamento;
- d) astenersi dal rilasciare dichiarazioni in pubblico o ai mezzi di informazione in genere che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione Provinciale e/o del Coordinamento o che possano in qualche modo ledere, vanificare o danneggiare le attività di vigilanza o di indagine in materia ittico-venatoria e ambientale, fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti dei cittadini;
- e) compilare e inoltrare la relazione di servizio al termine della giornata ed inoltrarla nei modi e tempi di cui all'art. 7 del presente regolamento; in caso di fatti urgenti e o rilevanti avvisare immediatamente, anche verbalmente, il Comandante o suo delegato;

- f) qualificarsi sempre, nell'esercizio delle proprie funzioni, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- g) redigere con cura, e conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni impartite, i processi verbali di infrazione sul luogo e nell'immediatezza del fatto in presenza dell'interessato; qualora, per cause di forza maggiore, ciò non sia possibile, la guardia giurata volontaria deve motivarne le ragioni, per iscritto, nel verbale stesso;
- h) garantire l'inoltro immediato, e comunque entro le 48 ore, dei verbali redatti e del materiale oggetto di sequestro amministrativo al Corpo di Polizia Provinciale;
- i) segnalare tempestivamente al Comandante ogni informazione raccolta, acquisita o di cui si è avuta conoscenza utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza, fatto sempre salvo quanto previsto dall'art. 331 e seguenti del c.p.p. nel caso in cui nell'esercizio o a causa della propria funzione la G.G.V. abbia notizia di reato perseguibile d'ufficio;
- j) indossare, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza e qualora non sia già dotata di divise approvate ai sensi dell'art. 254 del RD n. 635/1940, un vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle strutture di Polizia Provinciale o locale e delle forze di Polizia statali o militari e sia munito di contrassegno di identificazione rimovibile sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento vigilanza volontaria - Provincia di Rimini";
- k) non indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come guardia giurata volontaria e quindi come pubblico ufficiale quando non svolge servizi di vigilanza;
- l) partecipare, escluso casi di forza maggiore documentati, ai corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dalla Provincia. La partecipazione ai corsi obbligatori è condizione necessaria per il rinnovo della nomina di G.G.V.. In caso di assenza ingiustificata a tali corsi il Comandante non procede al rinnovo della nomina a G.G.V.;
- m) effettuare individualmente almeno 60 ore annuali di servizio, salvo documentato impedimento, come disposto dall'art. 11 del presente regolamento;
- n) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglia composta di norma da almeno due G.G.V. anche se appartenenti ad associazioni convenzionate diverse;
- o) astenersi dall'indossare qualsiasi tipo di grado o distintivo, non approvato dalla Prefettura, che possa lasciar intendere di trovarsi di fronte ad un agente, sottoufficiale o ufficiale di polizia statale o locale o ad un militare;
- p) astenersi dallo svolgere attività venatoria o di pesca durante l'esercizio delle proprie funzioni, ed è parimenti vietato svolgere le funzioni di vigilanza qualora stia esercitando l'attività venatoria o di pesca. Il medesimo divieto vale anche per le eventuali altre attività su cui la G.G.V. abbia riconosciute funzioni di vigilanza (es. funghi, prodotti del sottobosco, ecc.);

3. Nello svolgimento dei propri compiti la GGV non può essere armata anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi. E' inoltre vietato portare al seguito, durante il servizio venatorio, strumenti di coercizione e/o contenzione fisica quali manette ed altri dispositivi similari.

TITOLO III REQUISITI E RILASCIO DEL TITOLO

Art. 13

Modalità d'accesso e requisiti di idoneità

1. Sulla base delle effettive necessità, e secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la Provincia di Rimini pubblica periodicamente appositi bandi e/o avvisi che stabiliscono le modalità e i requisiti, per l'accesso ai corsi di formazione di nuove guardie giurate volontarie. Con il superamento dell'esame finale viene rilasciato l'attestato di idoneità tecnica necessario per ottenere il decreto di riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria venatoria o ittica di cui all'art. 163, comma 3 lettera a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Per il riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria sono richiesti, oltre ai requisiti di cui all'art. 138 del Tulp e a quanto indicato nel bando o avviso, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di paese facente parte della U.E. purché sia prodotta idonea certificazione rilasciata da istituzione scolastica dello Stato o parificata attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana;
- b) essere maggiorenne ed avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo);
- c) essere persona di buona condotta;
- d) essere in possesso di titolo di studio corrispondente almeno alla scuola dell'obbligo;
- e) non aver riportato condanne penali e provvedimenti equiparati per delitti e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, o altri provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- f) non aver riportato condanne penali e provvedimenti equiparati per reati contravvenzionali a norme nelle materie per le quali la G.G.V. sarà incaricata di effettuare la vigilanza, in materia di armi, violenza su persone, animali e/o cose, e comunque in tutti quei casi in cui l'indole del reato faccia ritenere inopportuno il rilascio/rinnovo del decreto, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- g) non essere sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui alle precedenti lettere e) ed f);

- h) non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l'applicazione di misure restrittive per violenza su persone, animali e cose;
- i) non aver commesso, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero di rinnovo, gli illeciti amministrativi per i quali è prevista la sospensione, la revoca o il divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, anche in assenza di recidiva, ovvero la sospensione o revoca della licenza di pesca nei casi in cui è prevista. Ulteriori limitazioni, esclusivamente per l'accesso, possono essere previste dai singoli bandi o avvisi;
- j) essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata volontaria rilasciato dalla Provincia competente previo frequentazione di apposito corso e superamento dell'esame finale, conformemente alle direttive regionali vigenti in materia;
- k) essere in possesso di idoneità psicofisica allo svolgimento della mansione di G.G.V. attestata da certificato medico (certificato anamnestico generico o di sana e robusta costituzione o di stato di buona salute o equipollente);
- l) essere in possesso, esclusivamente per le funzioni di vigilanza venatoria, di capacità tecnica risultante da certificato di uso e maneggio di armi rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale. Il certificato è escluso per chi dimostra di aver svolto il servizio militare o servizio armato o è titolare, o lo è stato, di porto d'armi;
- m) eventuali requisiti aggiuntivi o integrativi a quelli sopra indicati specificatamente contenuti nei singoli bandi o avvisi per l'accesso;

3. Si considera equipollente all'attestato di idoneità tecnica la seguente documentazione attestante:

- a) l'esperienza professionale maturata e certificata da stato di servizio senza demeriti, per non meno di cinque anni, nell'organico del Corpo di Polizia Provinciale di Rimini di coloro che non sono più in servizio;
- b) l'esperienza professionale maturata e certificata da stato di servizio senza demeriti, per non meno di cinque anni sul territorio della Provincia di Rimini, nell'organico del Corpo Forestale dello Stato o nei Carabinieri-Forestali di coloro che non sono più in servizio;

4. Fatti salvi i necessari requisiti per l'accesso, di cui al presente regolamento, la nomina a guardia giurata volontaria dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 è a discrezione della Provincia anche in relazione a concrete necessità di personale di vigilanza volontario;

5. Alle Guardie Ecologiche Volontarie, di cui alla legge regionale n. 23/89, il potere di accertamento in materia di caccia e pesca viene conferito nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale vigente, dagli atti attuativi conseguenti e dal presente regolamento.

6. Qualora una delle associazioni convenzionate con la Provincia di Rimini presenti domanda di rilascio o rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata volontaria in favore

di soggetto dimissionario da altra associazione, all'istanza dovrà essere allegata copia della lettera di dimissioni dalla precedente associazione o dal ruolo di guardia dalla precedente associazione.

7. Al fine del rilascio o del rinnovo del decreto si ritiene opportuna la frequentazione di un corso di aggiornamento qualora siano decorsi tre anni dal rilascio dell'attestato di idoneità tecnica o dall'ultima scadenza del decreto di cui non è stato richiesto il rinnovo.

Art. 14 **Rilascio del titolo**

1. La nomina a guardia giurata può essere attribuita esclusivamente a cittadini che:
 - a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del presente regolamento;
 - b) abbiano aderito ad una associazione o raggruppamento convenzionati con la Provincia di Rimini ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
 - c) siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente nel rispetto delle leggi in materia, delle direttive regionali in materia e del presente regolamento provinciale.
2. Le Associazioni e i Raggruppamenti al fine del rilascio ai propri associati del titolo di guardia giurata volontaria, devono inoltrare alla Provincia - Comando del Corpo di Polizia Provinciale – apposita domanda in bollo, salvo i casi di esenzione dell'imposta da indicarsi sulla domanda stessa.
3. Alla domanda di primo rilascio dovrà essere allegato:
 - a) una marca da bollo (da applicarsi a cura dell'Ente sul decreto), salvo esenzioni;
 - b) due fotografie formato tessera, a capo scoperto;
 - c) l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia di Rimini a seguito del superamento di apposito esame avanti ad una Commissione provinciale;
 - d) un certificato medico attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento della mansione di G.G.V.;
 - e) per la vigilanza venatoria il certificato di uso e maneggio di armi rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale o documentazione comprovante l'aver svolto il servizio militare o servizio armato o la titolarità di porto d'armi;
 - f) una dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata su apposito modulo, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento valido, attestante gli ulteriori requisiti di cui all'art. 13, comma 2, del presente regolamento diversi da quelli accertati d'ufficio ai sensi dell'art. 16 comma 1.

4. Con il riconoscimento di prima nomina la guardia giurata volontaria, per poter svolgere le proprie funzioni, dovrà prestare giuramento dinanzi alla competente autorità. Il verbale di giuramento, in copia, dovrà essere trasmesso al Corpo di Polizia Provinciale, che ne curerà la custodia inserendolo nel fascicolo personale dell'interessato.

5. E' a discrezione della Provincia il riconoscimento della nomina a G.G.V. addetta alla vigilanza ittica nelle acque marittime il quale è comunque sempre subordinato al previo parere favorevole del Capo del Compartimento Marittimo, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (ex art. 22 legge n. 963/65).

Art. 15 **Rinnovo del titolo**

1. Le Associazioni e i Raggruppamenti convenzionati con la Provincia di Rimini, che intendono ottenere il rinnovo del riconoscimento di guardia giurata volontaria per i propri associati devono, almeno centoventi giorni prima della data di scadenza, presentare al Comando del Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Rimini apposita domanda in bollo, salvo i casi di esenzione dell'imposta da indicarsi sulla domanda stessa.

2. Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegato:

- a) una marca da bollo (da applicarsi a cura dell'Ente sul decreto), salvo esenzioni;
- b) una fotografia formato tessera, a capo scoperto, (nei soli casi in cui sia necessario predisporre un nuovo tesserino di riconoscimento o copia di uno deteriorato o smarrito);
- c) un certificato medico attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento della mansione di G.G.V.;
- d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata su apposito modulo, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento valido, attestante gli ulteriori requisiti di cui all'art. 13, comma 2, del presente regolamento diversi da quelli accertati d'ufficio ai sensi dell'art. 16 comma 1.

3. Non può essere rinnovato il decreto di guardia giurata volontaria, e la domanda deve essere rigettata, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento e nei seguenti casi:

- a) mancata effettuazione delle ore minime di servizio così come disciplinato dall'art. 11 in assenza di giustificato motivo;
- b) mancata partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento obbligatorie in assenza di giustificato motivo;
- c) perdita dei requisiti di cui all'art. 13;
- d) richiesta, per motivi di pubblico interesse, da parte della Prefettura o Questura;

- e) mancato rispetto delle disposizioni legittime impartite dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale;
- f) Gravi imperizie e/o inadempimenti nel servizio di vigilanza o nella compilazione dei verbali;

Art. 16 **Istruttoria**

1. Il Comando di Polizia Provinciale istruisce la richiesta di primo rilascio o di rinnovo entro 90 giorni dal ricevimento e provvede al rilascio del titolo o al suo rinnovo entro i successivi 30 giorni. I termini sono sospesi qualora nel corso dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione. I requisiti di cui all'art. 138 Tulpis e di cui all'art. 13, comma 2, lettere e), f), g), h) e i) del presente regolamento sono sempre accertati d'ufficio presso gli organi giudiziari e di polizia competenti.

2. Il Comandante predispone la modulistica uniforme per la richiesta di primo rilascio e di rinnovo del decreto nel rispetto della legge e del presente regolamento prevedendo che la richiesta sia presentata da una associazione o raggruppamento di cui all'art. 6 del presente regolamento, sottoscritta dal rappresentante legale, il quale dichiara di aver attivato apposita polizza assicurativa, e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento.

3. Il decreto con il quale il Comandante rilascia o rinnova il riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria ha durata biennale, fatta salva la revoca anticipata nel caso vengano a cessare i requisiti previsti e sussistenti all'atto del rilascio. All'atto del primo rilascio viene data comunicazione alla Prefettura e alla Questura.

4. Qualora la domanda presentata per la richiesta di primo rilascio o di rinnovo sia irregolare o incompleta, la Provincia potrà concedere fino 30 giorni per il suo completamento o regolarizzazione; trascorso inutilmente tale tempo senza che il richiedente abbia provveduto al completamento o alle regolarizzazioni, la domanda viene rigettata.

TITOLO IV PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 17 **Sanzioni disciplinari**

1. In caso di accertata violazione da parte di una G.G.V. delle norme statali e regionali e di quelle contenute nel presente regolamento, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, il Comandante previo parere della commissione di cui all'art. 18, adotta i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo scritto per la prima violazione;

- b) sospensione dall'attività, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, alla seconda violazione, o a seguito di due richiami scritti;
- c) revoca del decreto di nomina e ritiro del "tesserino di riconoscimento" con cancellazione dal registro provinciale in caso di reiterata violazione successiva a quelle dei due punti precedenti.

2. Ispirandosi ai principi di gradualità ed adeguatezza della sanzione il Comandante, previo parere della Commissione di cui all'art 18, può disporre direttamente:

- a) la sospensione dall'attività (per un periodo massimo di 6 mesi) in caso di accertata violazione alle norme di tipo amministrativo in materia ittico venatoria e ambientale;
- b) la revoca dell'atto di nomina nel caso di:
 - sentenza penale di condanna passata in giudicato ed atti equiparati, in materia ittico venatoria e ambientale e comunque relativamente alla tutela della flora, fauna e dell'ambiente anche se estinte a seguito di oblazione;
 - commissione di un secondo illecito amministrativo nel biennio o comunque alla terza violazione in materia ittico venatoria e ambientale e comunque relativamente alla tutela della flora, fauna e dell'ambiente;
 - accertata inattività consistente nella mancata effettuazione dei servizi minimi di cui all'art. 11 del presente regolamento in assenza di giustificato motivo;
 - venuta meno anche di uno solo dei necessari requisiti di idoneità di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - sopravvenuti motivi di pubblico interesse anche a seguito di segnalazioni del Prefetto o del Questore;

3. Il Comandante può disporre la sospensione cautelare dell'attività nel caso di fatti di particolare gravità, nel corso di un procedimento penale e/o di un procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione o revoca dell'attività o dell'atto di nomina.

4. Il provvedimento sanzionatorio deve essere preceduto da contestazione scritta al fine offrire la possibilità alla G.G.V. di presentare giustificazioni scritte.

5. A seguito dei provvedimenti sanzionatori, il Comandante procede ad informare l'Associazione e/o Raggruppamento di appartenenza della G.G.V. per l'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti e ne dà comunicazione alla Prefettura e alla Questura.

Art. 18 **Commissione**

1. Al fine di coadiuvare il Comandante nelle procedure sanzionatorie, con provvedimento dello stesso, è costituita una Commissione composta da: il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, un funzionario esperto in materia, un funzionario esperto in materia Giuridico-Amministrativa.

2. La Commissione esamina e valuta la documentazione presentata dalla G.G.V. destinataria del provvedimento sanzionatorio. Qualora lo ritenga necessario e/o opportuno il Comandante, sentita la Commissione, può convocare l'interessato per un contraddittorio il quale, nell'ambito del diritto di difesa, può avvalersi dell'assistenza di un procuratore legale.

3. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro 90 giorni dalla notificazione della contestazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'azione disciplinare, fatti salvi i casi, previsti dalla disciplina vigente, di sospensione o interruzione dei termini.

4. Il Comandante ovvero la Commissione può acquisire da soggetti terzi informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Riconoscimenti

1. Il Comandante può conferire per iscritto encomi alle G.G.V. che si siano distinte, in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti particolarmente significativi, caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta. Può conferire, inoltre, attestazione di lungo e lodevole servizio alle G.G.V. titolari di decreto da lunga data che abbiano svolto attività in modo costantemente inappuntabile.

2. I riconoscimenti di cui sopra verranno annotati nel registro di cui all'art. 4 e possono costituire elemento di valutazione nell'ambito dei procedimenti di rinnovo del decreto.

Art. 20 Uso delle risorse della Provincia

1. In merito all'eventuale utilizzo da parte delle Guardie Giurate Volontarie di risorse strumentali dell'Amministrazione Provinciale si demanda allo specifico vigente regolamento provinciale fatto salvo, in ogni caso, che comportamenti difformi ed uso dei beni e delle attrezzature in contrasto con le norme di legge e dei regolamenti interni comportano la contestazione degli addebiti e l'eventuale risarcimento dei danni arrecati all'ente o a terzi.

Art. 21
Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni statali e regionali in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente “Regolamento delle guardie giurate volontarie” approvato con Delibera di Consiglio n° 27 del 20/04/2009.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al verificarsi delle condizioni di esecutività ed efficacia del provvedimento di approvazione.